



DIRED18

**Le novità dei modelli
dichiarativi reddituali
2018**

Scadenza invio modello

La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 932, L. 205/2017) ha posticipato due importanti scadenze:

- il termine di trasmissione dello *spesometro* relativo al 2° trimestre (o al 1° semestre), *rinvilandolo all'1.10.2018* (cadendo il 30.9.2018 di domenica) dall'originario 16.9.2018;
- il **termine di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e Irap**, introducendo la scadenza del **31.10.2018** in luogo dell'originaria scadenza del 30.9.2018, posticipo finalizzato ad evitare sovrapposizioni con le scadenze dello *spesometro* e che pertanto opera esclusivamente “per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

ATTENZIONE: nonostante il tenore letterale della norma (“al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti”), *l'ambito di applicazione del rinvio del termine della dichiarazione dei redditi è esteso a tutti i contribuenti*, anche a coloro che, non essendo tenuti alla presentazione dello *spesometro*, non sarebbero interessati da nessuna sovrapposizione di scadenze.

Il differimento al 31 ottobre tuttavia riguarderà esclusivamente le dichiarazioni “in scadenza al 30 settembre”, i soggetti con esercizio non coincidente con anno solare dovranno continuare a presentare i modelli dichiarativi entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Società di Capitali – Aliquota Ires

La principale novità consiste nella misura dell'**aliquota Ires** (prevista all'articolo 77 del Tuir, dopo l'abbassamento dovuto al comma 61 della Legge di Stabilità 2016), che passa dal 27,5% al **24%**.

Conseguentemente gli **enti creditizi e finanziari** -e la Banca d'Italia- dovranno versare, per il periodo d'imposta 2017, un'Ires calcolata con l'aliquota del 27,5% (all'aliquota del 24% va ad aggiungersi il **3,5%** dell'**addizionale**): tale casistica va segnalata nel **frontespizio**, barrando l'apposita nuova casella

| TIPO DI DICHIARAZIONE | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Consolidato | Trasparenza | Trust | Addizionale IRES | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Eventi eccezionali |
|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------|------------------|------------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | | X | | | |

Quadro RN

Esempio:

Banca Spa

Reddito imponibile = 1.000.000 di euro

Reddito assoggettato all'addizionale Ires = 1.000.000 di euro

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------------------------|---|------|-----|---|------------|
| RN7 | a) di cui | 1 | 1.000.000,00 | soggetto ad aliquota del | 2 | 3,50 | % | 3 | 35.000,00 |
| RN8 | b) di cui | 1 | 1.000.000,00 | | | | 24% | 2 | 240.000,00 |
| RN9 | Imposta corrispondente al reddito imponibile | | | | | | | | 275.000,00 |

Società di Capitali – Frontespizio – Impresa sociale

Altra nuova casella inserita nel frontespizio è quella denominata “**Impresa sociale**”, che deve essere barrata dai contribuenti che applicano l’omonima disciplina (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 112/2017), i quali non sono soggetti alle disposizioni relative alle società di comodo, agli studi di settore e ai parametri.

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI DATI | Grandi contribuenti | Canone RAI | ONLUS | | Impresa sociale | Situazioni particolari |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tipo soggetto | Settore di attività | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

L'efficacia di questa disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea: la casella infatti potrà essere barrata solo in presenza dell'autorizzazione. Da evidenziare che per le imprese sociali gli utili e gli avanzi di gestione non costituiscono reddito imponibile nel caso in cui vengano destinati allo sviluppo dell'attività statutaria o all'incremento del capitale sociale. Nel rigo RF50 sono quindi state inserite due nuove colonne per indicare tali agevolazioni concesse alle imprese sociali che destinano gli utili e gli avanzi di gestione ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale (art. 18 commi 1 e 2 del DLgs. 112/2017).

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RF50 Reddito esente e detassato | Patent box | Ruling | | |
| | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | | |
| (di cui | Imprese sociali | | Navi/Pesca | 6 <input type="text" value="0,00"/> |
| | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text" value="0,00"/> | 5 <input type="text" value="0,00"/> | |

Società di Capitali – RS - Cessione perdite d'impresa

Nel **quadro RS** è stato modificato il prospetto “Perdite di impresa non compensate” al fine di indicare e monitorare le **perdite fiscali oggetto di cessione** ai sensi dell'articolo 1, comma 76 e 77, L. 232/2016. Tale legge ha infatti previsto la *possibilità di cedere le perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria*. Le perdite oggetto di cessione sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta. Qualora eccedenti tale reddito, possono essere riportate ai successivi periodi d'imposta.

Nel prospetto delle "**Perdite non compensate**" è stata pertanto prevista la necessità, da parte del soggetto cedente, di barrare la casella "**Cessione**", in **colonna 9, nel rigo RS45**, qualora intenda procedere alla cessione, e di indicare il codice fiscale delle società cessionarie nelle colonne da 10 a 14. Il cessionario deve riportare, invece, nelle colonne 2 e 6 del rigo RS45 le perdite trasferite, eccedenti quelle già computate in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta nel quadro RN o in altri quadri di determinazione del base imponibile.

Società di Capitali – RS - Cessione perdite d'impresa

| | | SIIG | | IRES | | Maggiorazione IRES | | Addizionale IRES | | |
|------|--------------------|---------------------------------|----------------|------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---|-----|
| RS44 | In misura limitata | (del presente periodo d'imposta | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| RS45 | In misura piena | (del presente periodo d'imposta | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | | | Cessione | | Codice fiscale | | Codice fiscale | | | |
| | | | 9 | 10 | | | 11 | | | |
| | | | Codice fiscale | | Codice fiscale | | Codice fiscale | | | |
| | | | 12 | 13 | | | 14 | | | |

Coerentemente è stato inserito nel **riga RN4** un nuovo campo dove indicare l'importo delle **perdite ricevute** riferibili ad una nuova attività produttiva, computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------|--------------------|-----|-----------------|-----|----------|-----|
| RN4 | Perdite scomputabili | (di cui di anni precedenti | In misura limitata | | In misura piena | | Ricevuta | |
| | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 |

Quadro RG – Imprese minori in contabilità semplificata

Tra le più rilevanti novità introdotte, dobbiamo evidenziare le modifiche ai modelli conseguenti all'introduzione del nuovo regime delle **imprese minori in contabilità semplificata** improntato al «**criterio di cassa**».

Nei Modelli Redditi 2018 sono stati pertanto **eliminati i righi relativi alle rimanenze finali** (righi RG8 e RG9 del modello precedente), in quanto non rilevanti ai fini della determinazione del reddito.

L'esposizione delle (ultime) esistenze iniziali al 1.1.2017, suddivise per tipologia, viene fatta a rigo RG13 (eliminato rigo RG14 riservato in passato alle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale): tali esistenze sono deducibili dalla base imponibile determinata per cassa.

| | Art. 92 | Art. 93 | Art. 94 | |
|-------------------------|---------|---------|---------|-----|
| RG13 Esistenze iniziali | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Quadro RG – Imprese minori in contabilità semplificata

Nonostante l'irrilevanza fiscale delle suddette rimanenze finali, sarà comunque necessario indicare il loro valore nei modelli dichiarativi; è stato infatti inserito il rigo RG38 (sezione “Altri Dati”) per il monitoraggio delle stesse, specificando:

- nella colonna 2, le rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (articolo 92 e 92-bis Tuir);
- nella colonna 3, le rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 Tuir);
- nella colonna 4, le rimanenze finali relative ai titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lett. c), d) ed e) Tuir (articolo 94 Tuir).

Solo nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, potrà essere barrata l'apposita casella di colonna 1.

| | Insussistenza rimanenze | Art. 92 | Art. 93 | Art. 94 |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| RG38 Rimanenze finali | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <input type="checkbox"/> | ,00 | ,00 | ,00 |

Quadri RF e RG – Iper/super ammortamenti

Debuttano nei quadri di determinazione del reddito d'impresa le nuove deduzioni legate al c.d. **iper ammortamento**, calcolate sugli investimenti in beni strumentali in chiave industria 4.0 effettuati nel corso dell'anno 2017.

Nei righi **RG22, RF55** sono stati infatti previsti appositi **nuovi codici (28-29 / 55-56)** in corrispondenza dei quali andranno indicati il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, in misura pari al 150% di quelli contabilizzati. *Tale agevolazione, a differenza del super ammortamento, non spetta ai lavoratori autonomi.*

Inoltre, sono stati previsti anche dei codici per tenere conto tra i componenti negativi di reddito:

- della nuova agevolazione sugli investimenti in beni immateriali strumentali connessi ai suddetti investimenti in beni materiali “industria 4.0” (la maggiorazione in questo caso è del 40%).
- della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti i super ammortamenti.

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

ACE

Pressoché invariato il prospetto riservato alla “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)” per la determinazione della quale va però applicata la **nuova percentuale dell’1,6%** (anziché del 4,75%).

Fatturazione Elettronica e Corrispettivi Telematici

Il DL n. 127/2015 ha previsto la *riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per l'accertamento*, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, a favore dei contribuenti che hanno:

- optato per la trasmissione elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute e relative variazioni, tramite il Sistema di Interscambio (SDI);
- optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- effettuato e ricevuto pagamenti mediante strumenti tracciabili (bonifico, carta di debito/credito, assegno non trasferibile).

L'esistenza dei presupposti va comunicata in dichiarazione dei redditi barrando la casella di rigo RS136.

Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (Art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2016)

RS136

Quadro RE - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Debutterano nel quadro RE le novità apportate dalla Legge n. 81/2017:

- a rigo RE15 “*Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande*” sono state introdotte le nuove colonne 1 e 2 ove esporre separatamente le spese di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore autonomo nell’ambito dell’espletamento dell’incarico e, rispettivamente, riaddebitate forfetariamente al committente (deducibili per il 75% del loro ammontare nel limite del 2% dei compensi) ovvero riaddebitate analiticamente al committente (integralmente deducibili senza limitazioni).

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande | Spese non addebitate analiticamente al committente | Spese addebitate analiticamente al committente | Ammontare deducibile |
| | 1 | 2 | 3 |
| | ,00 | ,00 | ,00 |

Quadro RE - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

- a rigo RE17 le *spese di formazione*, in luogo della precedente deduzione al 50%, *diventano deducibili al 100%*, *entro un tetto massimo di 10.000 euro* (nello specifico spese per l'iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, spese di iscrizione a convegni o congressi, compreso viaggio e soggiorno).

Sono poi interamente deducibili, *fino a un tetto di 5.000 euro*, le spese per servizi personalizzati di *certificazione delle competenze*, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, erogate dagli organismi accreditati.

Quadro RE - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Tali spese di formazione e certificazione si indicano quindi nel rigo RE 17 nel seguente modo:

- in colonna 1 si espongono le spese di vitto e alloggio sostenute nel corso della partecipazione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nella misura del 75%;
- In colonna 2 si espongono le spese sostenute per la partecipazione ai corsi, ricomprendendo anche l'importo delle spese di vitto e alloggio già esposte a colonna 1, nonché quelle di viaggio e soggiorno non evidenziate a colonna 1.
- In colonna 3 si espongono le spese per la certificazione delle competenze, deducibili nel limite di 5.000 euro.
- In colonna 4, si espone il totale delle spese deducibili, sommando gli importi contenuti nelle colonne 2 e 3.

| RE17 | Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale | Spese alberghiere, alimenti e bevande | Spese formazione | Spese servizi certificazione competenze | Ammontare deducibile |
|------|---|---------------------------------------|------------------|---|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Diagramma illustrativo della struttura del rigo RE17. Le colonne 2, 3 e 4 sono raggruppate da una linea blu. Una linea sottile con un segno "+" è sotto le colonne 2 e 3, e una linea sottile con un segno "=" è sotto le colonne 3 e 4. Una linea sottile con un segno "+" è sotto le colonne 2, 3 e 4. Una linea sottile con un segno "=" è sotto le colonne 3 e 4. Una linea sottile con un segno "+" è sotto le colonne 2, 3 e 4. Una linea sottile con un segno "=" è sotto le colonne 3 e 4.

QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e dominicali dei coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, **non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.**

Detti redditi vanno **comunque esposti nel quadro RA** (rivalutati del 70% e 80% e senza l'ulteriore rivalutazione del 30%): pertanto nella **colonna 13** dei rigi da **RA11 a RA22**, che è stata ridenominata "*Reddito fondiario non imponibile*", deve essere indicato, oltre al reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l'Imu, anche il reddito agrario e dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| | Reddito dominicale non rivalutato | Titolo | Reddito agrario non rivalutato | Possesso giorni % | | Canone di affitto in regime vincolistico | Casi particolari | Contribuzione (*) | IMU non dovuta | Cultivatore diretto o IAP |
| RA1 | ,00 | | ,00 | | | ,00 | | | | |
| | | | | Reddito dominicale imponibile | | Reddito agrario imponibile | | | | Reddito fondiario non imponibile |
| | | | | 11 | | ,00 | 12 | | | ,00 |

Il relativo importo, non confluisce nel reddito complessivo e va riportato a rigo RN50, colonna 2 "*Fondari non imponibili*".

| Altri dati | RN50 | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----|
| Abitazione principale soggetta a IMU | | ,00 | Fondari non imponibili | ,00 |
| | | | di cui immobili all'estero | ,00 |

QUADRI RB/RL/LC - REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata estesa la disciplina fiscale della «cedolare secca» alle locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. L'**aliquota** applicata è del **21%** sull'intero importo indicato nel contratto.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce:

- **reddito fondiario** per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale → da dichiarare nel quadro RB;
- **reddito diverso** per il sublocatore o il comodatario → da dichiarare nel quadro RL (il proprietario è comunque tenuto ad indicare il fabbricato nel quadro RB quale immobile concesso in comodato / locazione).

Se nell'ambito di tali locazioni ha agito un *intermediario immobiliare* (anche *online*) che è *intervenuto nella riscossione / pagamento* dei canoni, gli stessi sono stati assoggettati a *ritenuta del 21%*, a titolo d'imposta ovvero d'acconto → *da indicare nel nuovo quadro LC* (gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica).

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Per effetto di tali novità, a **rigo RB11** “*Imposta cedolare secca*” sono ora presenti solo i campi necessari per esporre l’ammontare della cedolare secca (10% ovvero 21%), *campi ora utilizzabili anche dai titolari dei «redditi fondiari» da locazioni brevi* in commento.

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Imposta cedolare secca | RB11 | Imposta cedolare secca 21% | Imposta cedolare secca 10% | Totale imposta cedolare secca |
| | 1 | ,00 | 2 ,00 | 3 ,00 |

Il relativo reddito andrà indicato in colonna 14/15 dei rigi da RB1 a RB9

| | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----|
| RB1 | | | | |
| REDDITI IMPONIBILI | Tassazione ordinaria | Cedolare secca 21% | Cedolare secca 10% | |
| 13 | ,00 | 14 ,00 | 15 ,00 | 16 |

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Per quanto riguarda i “*redditi diversi*” derivanti dalla sublocazione breve ovvero dalla locazione breve effettuata dal comodatario, questi vanno esposti a rigo **RL10 nella colonna 4**.

Sempre in tale rigo la nuova *colonna 3* consente a tali soggetti l’*opzione* per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi.

| | | | | | |
|------|--|---|---|-----|-----|
| RL10 | Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili | | 1 | | 2 |
| | | | | ,00 | ,00 |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | ,00 | ,00 |

NB: trattandosi di imposta forfetaria su quanto riscosso, il campo 5 «spese» del rigo RL10 non può essere compilato in caso di locazione / sublocazione breve con cedolare secca.

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Collegata alla nuova normativa riguardante le locazioni brevi è l'introduzione del nuovo **quadro LC - cedolare secca sulle locazioni**.

Tale quadro è appunto riservato alla **liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta, a saldo e in acconto**, sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca, *compresa quella che deriva da locazione breve* (reddito dichiarato nei quadri RB e RL, come visto sopra).

| QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI | | Totale imposta cedolare secca | Imposta su redditi diversi (21%) | Totale imposta complessiva | Ritenute CU locazioni brevi | Differenza | Eccedenza dichiarazione precedente |
|--|-----|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018 | | | | | |
| Determinazione della cedolare secca | LC1 | Eccedenza compensata Mod. F24 | Acconti versati | Acconti sospesi | Trattenuta dal sostituto | rimborsata da 730/2018 o da REDDITI 2018 | credito compensato F24 |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | Imposta a debito | Imposta a credito | | | | |
| | | 13 | 14 | | | | |
| | | ,00 | ,00 | | | | |
| Acconto cedolare secca 2018 | LC2 | Primo acconto | | Secondo o unico acconto | | | |
| | | 1 | | 2 | | | |
| | | ,00 | | ,00 | | | |

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Locazione Breve - proprietario

| QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI | RB1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Rendita catastale non rivalutata | Utilizzo | Possesso percentuale | Codice canone | Canone di locazione | Casi particolari | Continuazione (*) | Codice Comune | Cedolare secca | Casi part. IMU | REDDITI IMPONIBILI | Tassazione ordinaria | Cedolare secca 21% | Cedolare secca 10% | REDDITI NON IMPONIBILI | Abitazione principale soggetta a IMU | Immobili non locati | Abitazione principale non soggetta a IMU | Stato di emergenza |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 931,00 | 3 | 7 | 100 | | 800,00 | | | | | | | ,00 | 800,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Sezione I Redditi dei fabbricati | RB2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 1.115,00 | 3 | 10 | 100 | | 1.500,00 | | | | | | | ,00 | 1.500,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |

| Imposta cedolare secca | RB11 | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Imposta cedolare secca 21% | Imposta cedolare secca 10% | Totale imposta cedolare secca |
| | 1 | 2 | 3 |
| | 483,00 | ,00 | 483,00 |

| QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI | LC1 | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| | Totale imposta cedolare secca | Imposta su redditi diversi (21%) | Totale imposta complessiva | Ritenute CU locazioni brevi | Differenza | Ecceденza dichiarazione precedente |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 483,00 | ,00 | 483,00 | ,00 | 483,00 | ,00 |
| Determinazione della cedolare secca | Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018 | | | | | |
| | Ecceденza compensata Mod. F24 | Acconti versati | Acconti sospesi | trattenuta dal sostituto | rimborzata da 730/2018 o da REDDITI 2018 | credito compensato F24 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 13 | 14 | | | | |
| | Imposta a debito | Imposta a credito | | | | |
| | 483,00 | ,00 | | | | |

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Locazione Breve - comodatario e sublocatore

| SEZIONE II-A | | Redditi | | Spese | | |
|-----------------|------|--|---|---------------|---|-----|
| Redditi diversi | RL5 | Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| | RL6 | Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) | | ,00 | | ,00 |
| | RL7 | Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) | | ,00 | | ,00 |
| | RL8 | Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir | | ,00 | | ,00 |
| | RL9 | Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende | | ,00 | | ,00 |
| | RL10 | Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili | 3 | 10.000 | 4 | ,00 |
| | | Cedolare secca | | | 5 | ,00 |



CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| N. contratti locazione | Unità immobiliare intera | Unità immobiliare parziale | 2018 | Durata del contratto nell'anno di riferimento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Comune | | | Provincia (sigla) | Codice comune |
| 6 | | | 7 | 8 |
| Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | | | N. civico |
| 9 | 10 | 11 | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Imposta corrispettivo | Entrata operata | Locatore o proprietario | | |
| 10.000 | 2.100 | X | | |

| QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI | Totale imposta cedolare secca | | Imposta su redditi diversi (21%) | | Totale imposta complessiva | | Ritenute CU locazioni brevi | | Differenza | | Eccedenza dichiarazione precedente | |
|--|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----|------------------------------------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ,00 | 2.100 ,00 | 2.100 ,00 | 2.100 ,00 | ,00 | 2.100 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Determinazione della cedolare secca | Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018 | | | | | | | | | | | |
| | Eccedenza compensata Mod. F24 | Acconti versati | Acconti sospesi | Cedolare secca risultante da 730/2018 o da REDDITI 2018 | | rimborzata da 730/2018 o da REDDITI 2018 | | credito compensato F24 | | | | |
| LC1 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Imposta a debito | Imposta a credito | | | | | | | | | | |
| | 13 | 14 | | | | | | | | | | |
| | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | |

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

Da quest'anno *la sezione II del quadro RB* va compilata esclusivamente per poter usufruire della riduzione del 30% del reddito prevista per gli immobili situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

Detta Sezione, quindi, *non va più compilata in caso di locazioni a canone concordato e con opzione per la cedolare secca.*

Sezione II
Dati relativi ai contratti
di locazione

| | Estremi di registrazione del contratto | | | | | | | | |
|------|--|---------|------|-------|---------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | N. di rigo | Mod. N. | Data | Serie | Numero e sottnumero | Codice ufficio | Codice identificativo contratto | Contratti non superiori a 30 gg | Anno dich. ICI/IMU |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RB21 | | | | | / | | | | |
| RB22 | | | | | / | | | | |
| RB23 | | | | | / | | | | |

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Detrazione redditi da pensione

A decorrere dal 1 gennaio 2017 viene **uniformata la disciplina delle detrazioni applicabili a tutti i pensionati**, senza più distinzione tra pensionati di età inferiore a 75 anni e pensionati di età superiore; in particolare *viene estesa ai pensionati con meno di 75 anni di età la disciplina più favorevole già prevista per i pensionati con almeno 75 anni.*

| Reddito complessivo (al netto di abitazione principale/pertinenze) | Detrazione per reddito da pensione |
|--|---|
| Fino a € 8.000 | € 1.880 (con un minimo di € 713) |
| Oltre € 8.000 fino a € 15.000 | $€ 1.297 + \left(€ 583 \times \frac{€ 15.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 7.000} \right)$ |
| Oltre € 15.000 fino a € 55.000 | $€ 1.297 \times \left(\frac{€ 55.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 40.000} \right)$ |
| Oltre € 55.000 | --- |

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Premi di risultato e welfare aziendale

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga dell'agevolazione in esame aumentando i limiti relativi ai premi di risultato da assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% portandoli a:

- euro 3.000 nella generalità dei casi (nel 2016 il limite era di euro 2.000);
- euro 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 (nel 2016 il limite era di euro 2.500).

Se in luogo di dette somme sono erogati beni / servizi (benefit):

- di cui al comma 2 dell'art. 51, TUIR, il valore / ammontare degli stessi è escluso da imposizione, nel limite di detti importi (€3.000 / 4.000) e delle soglie fissate dal citato art. 51;
- di cui al comma 4 dell'art. 51, TUIR (auto aziendali, prestiti, uso di alloggi, servizi di trasporto ferroviario), il relativo valore / ammontare va assoggettato ordinariamente ad IRPEF (non è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 10%).

La norma agevolativa trova applicazione per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente non superiori ad euro 80.000 (lo scorso anno il limite reddituale era fissato ad euro 50.000).

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Per l'esposizione di dette somme il *rigo RC4* risulta ora così strutturato:

| SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni) | Codice | | Somme tassazione ordinaria | Somme imposta sostitutiva | Ritenute imposta sostitutiva | Benefit | Benefit a tassazione ordinaria |
|--|---------------------|-------------|--|--|------------------------------|--|--------------------------------|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RC4 | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Opzione o rettifica | | Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord. | Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost. | Imposta sostitutiva a debito | Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata | |
| | Tass. Ord. | Tass. Sost. | | | | | |
| | 7 | 8 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

In particolare, in:

- *colonna 6* vanno esposti i benefit da assoggettare a *tassazione ordinaria*, di cui al citato comma 4 dell'art. 51, TUIR;
- *colonna 9* va apposta la barratura se il contribuente deve modificare la tassazione applicata dal sostituto d'imposta per mancanza dei requisiti richiesti (attenzione: non va barrata se la modifica della tassazione è effettuata per scelta / convenienza del contribuente).

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Contributo di solidarietà

È stata eliminata nel modello redditi PF 2018 la sezione VI «*Altri dati*» del quadro RC relativa ai dati del contributo di solidarietà.

È stato infatti soppresso, a decorrere dall'anno 2017, il contributo di solidarietà del 3% da applicarsi sulla parte del reddito che eccedeva euro 300.000 .

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------------|--|--------------|----------------|
| Sezione VI - Altri dati | | | | | | |
| RC15 | Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2017) | 1 | ,00 | Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2017) | 2 | ,00 |

QUADRO RP – ONERI E SPESE

SEZIONE III – Spese per recupero edilizio e “sisma bonus”

A causa delle *numerose proroghe* e di vari *potenziamenti di aliquota*, si è resa necessaria l'introduzione del *nuovo rigo RP49 “Totale detrazione”* nel quale indicare l'ammontare complessivo della detrazione spettante per le spese indicate nei rigi da RP41 a RP48, *suddivisa in base alla percentuale applicata*.

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
| RP49 | TOTALE DETRAZIONE | Detrazione 1 36% | ,00 | Detrazione 2 50% | ,00 | Detrazione 3 65% | ,00 | Detrazione 4 70% | ,00 |
| | | | | Detrazione 5 75% | ,00 | Detrazione 6 80% | ,00 | Detrazione 7 85% | ,00 |

Conseguentemente, nel quadro RN, a rigo RN14, va indicato esclusivamente l'ammontare complessivo della detrazione derivante dalla Sezione III A, senza la differenziazione in base alla percentuale applicata che era richiesta gli anni scorsi.

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP

,00

QUADRO DI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel **quadro DI** è stata *modificata la gestione del credito* derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla *dichiarazione integrativa cd. ultrannuale* per i casi di correzione di errori contabili di competenza: tale importo non deve essere più ricompreso nel credito da indicare in colonna 4. Ciò comporta che:

- a colonna 3 «*Errori contabili*» va esposto il credito:
 - derivante dall'integrativa presentata per correggere errori contabili di competenza;
 - *utilizzabile in compensazione dal giorno successivo quello di presentazione della dichiarazione integrativa*;
- a colonna 4 «*Credito*» va esposto il credito:
 - derivante dall'integrativa presentata *per correggere errori diversi da quelli del punto precedente, per la parte non richiesta a rimborso*;
 - *che concorre alla liquidazione della corrispondente imposta risultante dal mod. REDDITI 2018* e quindi all'importo da esporre nella Sezione I del quadro RX. Se nel mod. REDDITI 2018 non è presente la corrispondente imposta, il credito risultante dall'integrativa ultrannuale va riportato nella Sezione II del quadro RX.

| | Codice tributo | Periodo d'imposta | Errori contabili | Credito |
|-----|----------------|-------------------|------------------|---------|
| DI1 | 1 | 2 | 3 ,00 | 4 ,00 |

FRONTESPIZIO/QUADRO RX – CREDITI 2017 - VISTO

L'art. 3 del DL n. 50/2017 ha disposto che **il limite di utilizzo annuo del credito in compensazione**, per la generalità delle imposte, **che richiede il visto di conformità è ridotto da €15.000 a €5.000.**

Si rammenta che a tal fine il professionista abilitato deve riportare il proprio codice fiscale ed apporre la propria firma nello specifico riquadro «*Visto di conformità*» del Frontespizio.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista | Codice fiscale del responsabile del C.A.F. | | Codice fiscale del C.A.F. | |
| | Codice fiscale del professionista | | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA | |

QUADRO NR – NUOVI RESIDENTI

Il nuovo **quadro NR “Nuovi residenti – opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-bis del Tuir”** è riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e, ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR, intendono assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano stati residenti fiscalmente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio di validità dell’opzione.

L’imposta sostitutiva è di € 100.000 annui (€ 25.000 per i familiari) e riguarda i redditi prodotti all’estero dai soggetti in esame. Va versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito e non può essere compensata.

L’opzione per tale tassazione sostitutiva comporta inoltre l’esonero dall’obbligo di dichiarazione e monitoraggio delle attività / investimenti esteri e *l’esenzione dal versamento dell’IVIE / IVAFE.*

Con la compilazione del quadro si attesta la sussistenza delle condizioni per accedere al regime ed eventualmente si esprime, se non già fatto tramite l’apposita istanza, la relativa opzione/revoca, con riferimento al dichiarante ed eventualmente un suo familiare.

QUADRO NR – NUOVI RESIDENTI



PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

REDDITI
QUADRO NR - Nuovi Residenti opzione per l'imposta
 sostitutiva prevista dall'art. 24 bis del TUIR

Mod. N.

| SEZIONE I Dati Generali | | Tipologia contribuente | Codice fiscale del contribuente principale | 1° anno di esercizio dell'opzione | Anno d'acquisizione della residenza |
|--|--|--|--|--|--|
| NR1 | | Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO | | Revoca dell'opzione <input type="checkbox"/> | |
| NR2 | | Cittadinanza italiana | Altra Cittadinanza | Codice Stato Estero | Codice Stato Estero |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO | | | |
| NR3 | | Iscrizione all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) | | Anno d'iscrizione | Anno di cancellazione |
| | | | | 3 | 5 |
| | | <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO | | Codice Stato Estero | Codice Stato Estero |
| | | | | 4 | |
| NR4 | | Cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente e trasferito in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e s.m. | | | |
| | | | | 3 | 5 |
| | | <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO | | Codice Stato Estero | Codice Stato Estero |
| | | | | 4 | |
| NR5 | | Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale | Codice Stato Estero | Codice Stato Estero | Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| SEZIONE II | | Con riferimento ad almeno due periodi di imposta nei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione: | | | |
| Verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale in Italia nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione | | | | | |
| NR8 | | Coniuge e/o figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia | | | |
| | | | | | |
| NR9 | | Familiari diversi dal coniuge e/o dai figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia | | | |
| | | | | | |
| NR10 | | Stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia | | | |
| | | | | | |
| NR11 | | Svolgimento di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia | | | |
| | | | | | |
| NR12 | | Iscrizione ed effettiva frequenza dei figli minori presso istituti scolastici o di formazione in Italia | | | |
| | | | | | |
| NR13 | | Utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta | | | |
| | | | | | |
| NR14 | | Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia | | | |
| | | | | | |
| NR15 | | Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia, diversi da quello indicato nel punto 13 | | | |
| | | | | | |
| NR16 | | Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia | | | |
| | | | | | |
| NR17 | | Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia | | | |
| | | | | | |
| NR18 | | Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi fondiari in Italia | | | |
| | | | | | |
| NR19 | | Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali | | | |
| | | | | | |
| NR20 | | Conseguimento di redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR | | | |
| | | | | | |
| NR21 | | Conseguimento di redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato | | | |
| | | | | | |
| NR22 | | Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni | | | |
| | | | | | |
| NR23 | | Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché di plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR | | | |
| | | | | | |
| NR24 | | Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti | | | |
| | | | | | |
| NR25 | | Conseguimento di pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti | | | |
| | | | | | |
| NR26 | | Conseguimento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti | | | |
| | | | | | |
| NR27 | | Conseguimento, anche per interposta persona, di compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti | | | |
| | | | | | |
| SEZIONE III | | FAMILIARE | | | |
| Opzione/Revoca per il familiare | | Codice fiscale | | Cognome | |
| | | 1 | | 2 | |
| | | | | | |
| | | Nome | | Comune o Stato di nascita | |
| | | 3 | | 4 | |
| | | | | | |
| | | Data di nascita | | Tip. Familiare | |
| | | 5 | | 7 | |
| | | Prov. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno | | Revoca dell'opzione <input type="checkbox"/> | |
| NR29 | | Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale | Codice Stato Estero | Codice Stato Estero | Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

Modello IRAP

Imprese minori in contabilità semplificata

Tra le novità di rilievo si annovera, anche per il tributo regionale, il **principio di cassa** per il calcolo della base imponibile delle imprese minori.

L'**art. 5-bis**, comma 1-bis, DLgs. 446/97 dispone, infatti, che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata secondo i criteri di cui all'art. 66 del TUIR. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata deve essere determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale «improntati alla cassa» applicabili ai fini IRPEF. *Attenzione: muta soltanto il criterio di imputazione temporale, i componenti reddituali rilevanti (ex art. 5-bis, comma 1, del DLgs. 446/97) restano i consueti.*

Come nel quadro RG, sono deducibili dalla base imponibile determinata per cassa le esistenze iniziali al 1.1.2017, che devono essere indicate, con segno negativo, nel rigo IQ2 (imprenditori individuali) o IP2 (società di persone).

Modello IRAP

NB: il nuovo criterio di imputazione temporale «per cassa» *non incide* tuttavia sulla determinazione della base imponibile IRAP degli *Enti Non Commerciali* che, unitamente all'attività istituzionale, esercitano anche un'*attività commerciale* in via non prevalente. Infatti, per tali Enti, la base imponibile relativa all'attività commerciale è comunque determinata secondo i criteri previsti per le società di capitali, dettati dall'art. 5 del DLgs. 446/97, e non secondo quelli stabiliti per le società di persone e gli imprenditori individuali (ex art. 5-bis del DLgs. 446/97, unica norma integrata dall'art. 1 comma 20 della L. 232/2016).

Studi di Settore

La legge di bilancio n. 205/2017, ha stabilito che «*gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018*» (articolo 1 - comma 931).

Tale differimento comporta che:

- per il 2017 tutti i contribuenti dovranno ancora fare (letteralmente) i conti con gli studi di settore;
- per il 2017 non è stata posta in essere la consueta attività di revisione, con la duplice negativa conseguenza che:
 - un terzo degli studi di settore risulterà obsoleto;
 - la maggiorazione del 3% sarà applicabile a «tutti» gli studi di settore, qualora l'adeguamento sia di ammontare superiore al 10% dei ricavi / compensi contabilizzati.

Per il periodo di imposta 2017 sono previsti:

- 53 modelli afferenti alle attività dei servizi;
- 66 modelli relativi al comparto del commercio;
- 50 modelli per il settore delle manifatture;
- 24 modelli per il comparto delle professioni.

Studi di Settore

Imprese minori in contabilità semplificata

Il quadro F “Elementi contabili” non è stato modificato nella struttura, tuttavia le istruzioni ricordano che per la *“determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR”*. Di conseguenza, le imprese in **contabilità semplificata** dovranno compilare gli studi di settore in base alle disposizioni previste dal **principio di cassa**. In tali casi, ciò dà luogo a **distorsioni** nel funzionamento degli studi di settore, soprattutto per la mancata rilevazione delle rimanenze finali, **posto che gli studi di settore sono stati elaborati sulla base dei dati compilati secondo il principio di competenza**.

Studi di Settore

Al fine di evitare anomalie il Decreto MEF 23.3.2018 ha quindi introdotto una serie di **interventi correttivi**. Per il funzionamento di tali correttivi sarà necessario indicare nei modelli studi una serie di ulteriori informazioni:

- il dato relativo alle rimanenze finali;
- alcune informazioni desumibili dal mod. IVA 2018:
 - operazioni verso soggetti passivi IVA;
 - operazioni con applicazione del reverse charge;
 - operazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni soggette a split payment

- nel **rigo F42**, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti titolari di partita IVA (tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VT1, campo 5, del modello IVA 2018);
- nel **rigo F43**, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge (tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VE35, campo 1, del modello IVA 2018);
- nel **rigo F44**, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter e per le quali l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 17-ter (tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VE38 del modello IVA 2018)."

L'elaborazione dei correttivi interessa 177 studi di settore relativi alle attività d'impresa (non interessa i lavoratori autonomi).

Studi di Settore

Va evidenziato che *il correttivo è applicabile soltanto agli esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata, ad esclusione di quelli che hanno optato per l'applicazione della presunzione contenuta nell'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, c.d. «criterio di registrazione».*

Infatti, per i soggetti che applicano tale opzione, non sono state apportate modifiche alle analisi di coerenza ed ai risultati degli studi di settore in quanto, come precisato nel citato DM 23.3.2018, le elaborazioni effettuate hanno escluso la necessità di apportare modifiche ai risultati degli studi. A tal fine è richiesta l'informazione in merito all'applicazione dell'opzione per il criterio della registrazione:

- nel **rigo F41**, barrando la relativa casella, il contribuente indica se, nel periodo di imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 (tale informazione deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello IVA 2018);

I rigi da F42 a F44 devono essere compilati, ai fini dell'applicazione dei correttivi "cassa", **solo nel caso in cui non sia stata barrata la casella F41.**